



*Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.*

*Sede Legale e Uffici Direttivi  
Susa (TO), Via S. Giuliano, 2 CAP 10059  
Tel. 0122-621.617 – [gare@sitaf.it](mailto:gare@sitaf.it) - [ar@pec.sitaf.it](mailto:ar@pec.sitaf.it)*

**Procedura Ristretta ad evidenza Europea per l'affidamento del lavoro**

**A32 Torino-Bardonecchia – Viadotto BUSSOLENO**

**Interventi di adeguamento sismico carreggiate di salita e di discesa  
mediante sostituzione dell'impalcato**

**CIG 78138744CF - CUP H77H18002350005**

**Chiarimenti ai quesiti pervenuti alla Lettera d'Invito prot.06951.20 del 13/07/2020**

Prot. 08858.20 del 04/09/2020

***Quesito 1***

La garanzia provvisoria (p. 9 e ss. lettera d'invito) può essere prodotta in formato digitale su supporto informatico?

***Risposta***

Sì, è conferma la possibilità inviare la garanzia provvisoria in formato digitale.

***Quesito 2***

In relazione alla procedura d'appalto ristretta in oggetto, la Scrivente Impresa, prequalificata in costituendo R.T.I. con l'impresa mandante (per la sola categoria OS18-A) con la presente formula la seguente richiesta di chiarimento:

Negli oltre 15 mesi trascorsi dalla fase di prequalifica con scadenza 01/04/2019 alla fase di effettiva presentazione dell'offerta, la cui richiesta è pervenuta in data 13/07/2020, l'impresa mandataria ha acquisito nella propria attestazione SOA la categoria OS18-A classifica VII. Di conseguenza l'impresa mandataria possiede oggi tutti i requisiti richiesti dal bando di gara per la partecipazione in forma di impresa singola. Ciò considerato, è possibile presentare offerta in qualità di impresa singola e non più come R.T.I. precedentemente prequalificato?

***Risposta***

Si conferma la possibilità di presentarsi in qualità di Impresa singola, dimostrando il maturato requisito con apposita documentazione.

***Quesito 3***

In riferimento alla procedura in oggetto, per cui abbiamo ricevuto invito a presentare offerta, con la presente siamo a formularvi il seguente quesito:

•L'operatore economico indicato in sede di prequalifica come mandante in costituendo RTI, può essere sostituito con un altro operatore economico (che non si sia prequalificato)?

**Risposta**

Si conferma la possibilità di sostituire l'operatore economico mandante, ferma restando la trasmissione di tutta la documentazione necessaria a soddisfare i requisiti richiesti in fase di prequalifica.

---

**Quesito 4**

Nella dichiarazione di subappalto si applica la disposizione del novellato codice, ovvero la percentuale massima del subappalto da dichiarare è del 40% in difformità a quanto dichiarato in sede di prequalifica?

**Risposta**

Sì, confermiamo la percentuale del 40%, valevole fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della L. n. 55/2019.

---

**Quesito 5**

con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, la scrivente impresa pone le seguenti richieste di chiarimento:

1. Nel caso in cui dovesse essere necessario ripresentare un nuovo DGUE a seguito di intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione, si richiede se il Documento di Gara Unico Europeo debba essere presentato in formato elettronico e, in caso positivo, si richiede di specificare le modalità di consegna (ad esempio supporto informatico inserito nella busta A, trasmissione del documento a mezzo P.E.C.);
2. Si richiede se sia necessaria l'indicazione delle terne dei subappaltatori e, in caso positivo, si richiede di specificare quale documentazione debbano produrre i subappaltatori indicati. Inoltre, dall'esame della documentazione di gara, abbiamo riscontrato la presenza di alcune lavorazioni che, pur avendo una loro categoria SOA specialistica di riferimento (ad esempio segnaletica stradale riconducibile alla categoria OS10 e impermeabilizzazioni riconducibili alla categoria OS8), non vengono scorporate ma sono ricomprese all'interno della categoria prevalente OG3. Le imprese che eseguono le sopra elencate lavorazioni, richiedenti particolare specializzazione, raramente sono in possesso della categoria di opere generale (OG3) ma, al contrario, sono attestate nella categoria specialistica cui espressamente il d.P.R. n. 207/2010 le riconduce (OS10 e OS8). Alla luce di quanto evidenziato, e nel caso in cui fosse necessaria l'indicazione delle terne dei subappaltatori, si richiede a codesta rispettabile amministrazione di accordare ai concorrenti la possibilità di indicare, all'interno delle terne dei subappaltatori, imprese prive delle categorie indicate nel bando ma in possesso della categoria specializzata cui la lavorazione è riconducibile ex allegato A del d.P.R. n. 207/2010.

Si richiede, infine, se sia possibile indicare, per ogni categoria/lavorazioni, più di tre subappaltatori.

**Risposta**

1. Il DGUE, in caso di intervenute modificazioni rispetto alla fase di prequalificazione, deve essere ripresentato in formato elettronico, inserendo in busta A un supporto informatico contenente il nuovo DGUE sottoscritto con firma digitale.
  2. Non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.
- 

**Quesito 6**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, la scrivente impresa pone le seguenti richieste di chiarimento:

1. Si chiede conferma che il progetto tecnico da produrre nella forma di relazione descrittiva debba essere svolto in un'unica relazione che argomenti ciascun elemento oggetto di valutazione e che possano essere allegati eventuali elaborati grafici.
2. Si chiede conferma che la relazione descrittiva non abbia limiti in numero di pagine e vincoli in termini di font e interlinea.



3. In riferimento al criterio 1.1B: si chiede conferma che per “corazzatura dei cordoli” si intendano metodologie di additivazione dei calcestruzzi al fine di migliorarne la durabilità e la resistenza all’attacco delle azioni ambientali.
4. In riferimento al criterio 3.1B: si chiede conferma che i soggetti “Referente opere civili” e “Referente impianti” possano essere figure tecniche presenti anche non continuativamente in cantiere.
5. In riferimento al criterio 3.2B punto 1: nel disciplinare si identifica nel numero Npij il “numero e qualifica del personale addetto alle lavorazioni relativi all’offerta i-esima”.  
Tenuto conto che con Npij si indica solo il numero del personale, si richiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di specificare come viene considerata la qualifica delle maestranze dichiarate nell’ottenere il coefficiente Npij sopra citato.
6. In riferimento al criterio 3.2B punto 2: nel disciplinare si identifica nel numero Nmij il “numero dei mezzi d’opera impiegati nelle lavorazioni relativi all’offerta i-esima”.  
Tenuto conto che con Nmij si indica solo il numero dei mezzi d’opera, si richiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante quali tipi di mezzi d’opera verranno presi in considerazione nell’ottenere il coefficiente Nmij sopra citato.
7. In riferimento al criterio 4.1B: nel disciplinare si chiede che “per ciascuna delle attività sopra indicata si dovrà comprovare l’importo economico delle lavorazioni afferenti dallo stesso direttamente eseguite nei 10 anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta”.

Si richiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante:

- se gli Importi Lavori da dichiarare siano relativi alla singola lavorazione in questione o al totale dell’appalto in cui essa è inclusa;
- se gli importi debbano essere comprovati già in fase di gara;
- di specificare la modalità di calcolo dell’importo dei lavori nel caso di partecipazione a RTI;
- di specificare la modalità di calcolo degli importi lavori eseguiti in subappalto.

#### **Risposta**

1. Come indicato nel disciplinare di gara, il concorrente dovrà produrre un progetto tecnico nella forma di relazione descrittiva che argomenta puntualmente ciascun elemento oggetto di valutazione. Il concorrente dovrà produrre dunque un’unica relazione che dovrà essere redatta per punti e non potranno essere allegati ulteriori documenti i quali, se ritenuti essenziali, dovranno essere integrati nella relazione medesima. L’eventuale assenza della documentazione relativa a qualsiasi elemento di valutazione comporta un punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice per lo stesso elemento pari a “0” (zero).
2. La relazione descrittiva dovrà essere redatta su cartelle formato A4 fronte/retro. Non sono previsti limiti sul numero di pagine o vincoli in termini di font ed interlinea anche se si raccomandano risposte chiare, concise e mirate sul focus della domanda evitando dunque di inserire ulteriori informazioni che gioco forza non potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.
3. Con riferimento al criterio 1.1B “Intervento di corazzatura cordoli - elemento di valutazione qualitativa” si precisa che con detto termine debbano essere intese tutte quelle metodologie che il concorrente propone di adottare per migliorare la resistenza del calcestruzzo agli agenti atmosferici ed all’azione aggressiva dei cloruri sia dei nuovi cordoli sia dell’intradosso del nuovo impalcato nell’area di intervento. A titolo esemplificativo gli interventi migliorativi potranno includere nuovi materiali, additivi, trattamenti indurenti e/o corazzanti, nuove tecniche realizzative nonché l’estensione delle aree oggetto di intervento.
4. Con riferimento al criterio 3.1B “Valutazione CV personale di cantiere - elemento di valutazione qualitativo” si precisa che le figure indicate quali referente opere civili e referente impianti sono delle figure tecniche che devono essere presenti continuativamente in cantiere durante le specifiche lavorazioni di competenza.
5. Con riferimento al criterio 3.2B “Maestranze e mezzi d’opera presenti in cantiere - elemento di valutazione quantitativo” punto 1 “Numero e qualifica del personale addetto alle lavorazioni messo a disposizione” si precisa che la qualifica del personale non viene presa in considerazione per calcolare il valore di Npij. Tuttavia si richiede che la qualifica venga espressamente indicata: qualora, in sede

di appalto ed a seguito della verifica effettuata dalla Direzione dei Lavori, si rilevi che l'appaltatore non rispetti quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, si procederà all'applicazione delle penali conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara. Il numero di persone con relativa qualifica indicata in sede di offerta e valutata come sopra indicato dovrà essere contemporaneamente presente in cantiere nelle lavorazioni più significative: a tal fine si specifica che qualora l'offerente indichi un numero di personale differente per le macrofasi B e C di cantiere, ai soli fini del calcolo del coefficiente  $V_{i,j}$  si prenderà a riferimento il valore medio tra i due.

6. Con riferimento al criterio 3.2B "Maestranze e mezzi d'opera presenti in cantiere - elemento di valutazione quantitativo" punto 2 "Numero di mezzi d'opera impiegati nelle lavorazioni messo a disposizione" si precisa che la tipologia di mezzo d'opera non viene presa in considerazione per calcolare il valore di  $N_{mi,j}$ . Tuttavia si richiede che la tipologia di mezzo d'opera venga indicata: qualora, in sede di appalto ed a seguito della verifica effettuata dalla Direzione dei Lavori, si rilevi che l'appaltatore non rispetti quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, si procederà all'applicazione delle penali conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara. Il numero di mezzi d'opera con relativa tipologia indicata in sede di offerta e valutata come sopra indicato dovrà essere contemporaneamente presente in cantiere nelle lavorazioni più significative: a tal fine si specifica che qualora l'offerente indichi un numero di mezzi d'opera differente per le macrofasi B e C di cantiere, ai soli fini del calcolo del coefficiente  $V_{i,j}$  si prenderà a riferimento il valore medio tra i due. Fermo restando che i mezzi d'opera impiegati dovranno essere strettamente funzionali alle lavorazioni in appalto ed in numero utile al rispetto delle tempistiche indicate in sede di offerta, si precisa che nel novero dei mezzi d'opera verranno esclusi le autovetture e gli autocarri di portata inferiore ai 35q.
7. Con riferimento al criterio 4.1B "Comprovata esperienza nelle lavorazioni di cui si compone l'appalto - elemento di valutazione quantitativo" si precisa che per ciascuna attività indicata in tabella l'offerente dovrà comprovare l'importo economico delle lavorazioni afferenti dallo stesso direttamente eseguite nei 10 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta. Pertanto:
  - l'importo da dichiarare è quello netto relativo alla specifica lavorazione e non quello complessivo dell'appalto nella quale la medesima è inclusa;
  - gli importi sono da dichiarare in sede di gara e solo successivamente dovranno essere comprovati. A tal fine verrà predisposta specifica richiesta da parte della Stazione Appaltante all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che seguirà in graduatoria;
  - ai fini del calcolo dell'importo, nel caso di lavoro effettuato in RTI orizzontale si dovrà rapportare l'importo totale della lavorazione alla percentuale di partecipazione della singola impresa all'interno del raggruppamento mentre nel caso di lavoro effettuato in RTI verticale la lavorazione stessa, per essere riconoscibile, dovrà essere ricompresa nelle lavorazioni di competenza dell'impresa;
  - qualora la lavorazione fosse stata oggetto di subappalto, l'importo netto autorizzato potrà essere riconosciuto unicamente all'impresa subappaltatrice in quanto diretta esecutrice della lavorazione stessa.

---

#### **Quesito 7**

In riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedervi di poter mettere a disposizione lo schema di contratto, non presente nell'elenco elaborati.

#### **Risposta**

L'elaborato richiesto è disponibile nella pagina dedicata alla procedura sul sito aziendale [www.sitaf.it](http://www.sitaf.it) – Sezione Bandi di Gara.

**SITAF S.p.A.**

Il Responsabile del Procedimento in fase di gara

**Geom. Francesco NERI**

